

CDLVIII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 1957

Presidenza del Presidente **CORRIAS**
 indi
 del Vicepresidente **MURETTI**

INDICE

Assenze per più di cinque giorni	8233
Disegno di legge: «Istituzione di una cattedra convenzionata di interesse regionale presso l'Università di Sassari». (150) (Discussione e approvazione):	
SOTGIU GIROLAMO	8250
PRESIDENTE	8250
ASQUER	8250
CANALIS	8250
FANCELLO, relatore	8250
BROTZU, Presidente della Giunta	8250
MELIS	8251
COVACIVICH	8252
(Votazione segreta)	8252
(Risultato della votazione)	8252
Disegno di legge: «Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, delle botteghe-scuola artigiane, e del maestro artigiano». (160) (Continuazione della discussione e approvazione):	
DERIU, Assessore al lavoro e artigianato	8234-8235-8238-8239-8241-8243-8245-8246-8247-8248-8249
CARDIA	8234-8236-8241-8247
CASTALDI	8235-8238-8239-8244-8245
PISANO, relatore	8240-8249
DE MAGISTRIS	8247-8248
SERRA	8249
PRESIDENTE	8249
(Votazione segreta)	8252
(Risultato della votazione)	8252
Sull'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	8252
CASU	8253
MELIS	8253
Verifica del numero legale:	
PRESIDENTE	8253

CHERCHI, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute del Consiglio per più di cinque giorni consecutivi: Carloni, sedicesima assenza; Cossu, quindicesima assenza; Cottoni, quattordicesima assenza; Dessanay, quindicesima assenza; Giua Elio, sesta assenza; Milia, ventesima assenza; Pasolini, ottava assenza.

Continuazione della discussione ed approvazione del disegno di legge: «Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, delle botteghe-scuola artigiane e del maestro artigiano». (160)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, delle botteghe-scuola artigiane, e del maestro artigiano».

Ha inizio la discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

CHERCHI, Segretario ff.:

CAPO I

Dell'esercizio dell'attività artigianale

Art. 1

Ai fini previsti dalla presente legge l'eserci-

La seduta è aperta alle ore 11 e 10.

II LEGISLATURA

CDLVIII SEDUTA

15 MAGGIO 1957

zio professionale di una attività artigiana è condizionato alla iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 4.

Tale condizione vale anche per chi dirige laboratori-scuola artigiani quando i prodotti vengono venduti a terzi.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento Deriu - Gardu.

CHERCHI, *Segretario ff.*:

« Sostituire le parole: "l'esercizio professionale" eccetera, con le parole: "il riconoscimento dell'esercizio professionale" eccetera ».

PRESIDENTE. L'onorevole Deriu ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e artigianato*. E', la mia, una preoccupazione di ordine giuridico-costituzionale, perchè lo Stato aveva impugnato il testo di legge presentato dalla Regione Trentino-Alto Adige avendovi ravvisato una limitazione all'esercizio — garantito dalla Costituzione — di una professione. Il nostro emendamento tende a chiarire bene la portata dell'articolo, nel senso che si vuole stabilire un riconoscimento ufficiale per l'esercizio della professione. I non iscritti all'Albo delle imprese artigiane possono, evidentemente, esercitare la professione, e noi vogliamo eliminare ogni eventuale dubbio che possa dar luogo ad un rinvio, appunto precisando che l'iscrizione all'Albo è condizione necessaria non per l'esercizio della professione, ma per il suddetto riconoscimento ufficiale dell'esercizio della professione di artigiano. In definitiva, l'emendamento fa sì che gli iscritti all'Albo vengano considerati artigiani.

CARDIA (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDIA (P.C.I.). Noi siamo favorevoli all'emendamento testè illustrato, perchè l'iscrizione all'Albo non può condizionare l'esercizio dell'attività professionale, secondo quanto è stabi-

lito nella legge nazionale 25 luglio 1956, numero 860, dove, addirittura, l'iscrizione all'Albo è affermata come facoltativa. Il testo della 860 è molto esplicito a questo proposito: la iscrizione della impresa artigiana all'Albo è condizione soltanto per l'ottenimento delle agevolazioni di favore accordate dallo Stato o comunque dagli organi pubblici. E' per questo motivo che l'emendamento mi sembra pertinente e tale da dover essere approvato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Deriu-Gardu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la rimanente parte dell'articolo 1. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CHERCHI, *Segretario ff.*:

Art. 2

Sono considerate artigiane le imprese individuali o costituite in società di fatto od in cooperative che esercitino una attività artistica o usuale, aventi per scopo la produzione di beni o prestazioni di servizi, e nelle quali il titolare o tutti i soci partecipino direttamente e personalmente al lavoro, valendosi o meno dell'opera dei componenti delle proprie famiglie, anche mediante l'impiego di macchinari e di fonti di energia purchè non predisposti per la completa lavorazione in serie.

Le imprese di cui al comma precedente si considerano artigiane anche quando la attività è esercitata a domicilio del committente o nel luogo dallo stesso stabilito.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto anche delle dimensioni delle imprese, e del numero dei dipendenti (esclusi comunque i familiari e gli apprendisti) che sarà variamente limitato in base ad appositi elenchi per ciascuna categoria.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

CHERCHI, *Segretario ff.* :

Art. 3

L'elenco delle attività considerate artigiane ed il rispettivo numero massimo di dipendenti, sarà determinato, su proposta dell'Assessore al lavoro e all'artigianato, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, con decreto del Presidente della Giunta e su conforme deliberazione della medesima, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le eventuali modifiche a tale elenco potranno essere successivamente apportate con le stesse modalità previste nel comma precedente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CHERCHI, *Segretario ff.* :

Art. 4

L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 25 luglio 1956, numero 860, è disposta dalla Commissione provinciale dell'artigianato di cui al successivo articolo 6, su domanda del titolare della impresa, la quale dovrà dimostrare di possedere i requisiti stabiliti dall'articolo 2.

La stessa Commissione può disporre la cancellazione delle imprese per le quali sia venuto a mancare alcuno dei requisiti di cui al citato articolo 2.

L'iscrizione all'Albo dà diritto a fruire delle provvidenze disposte a favore delle imprese artigiane.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

CHERCHI, *Segretario ff.* :

Art. 5

Contro la deliberazione della Commissione provinciale dell'artigianato che rifiuta l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane o dispone cancellazione dall'Albo stesso, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, all'Assessore al lavoro e all'artigianato, il quale decide sentita la Commissione regionale dell'artigianato.

Contro la decisione dell'Assessore può proporsi ricorso alla Giunta regionale che decide con decreto del suo Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento Deriu - Gardu.

CHERCHI, *Segretario ff.* :

« Sostituire il secondo comma con il seguente: "Contro la decisione dell'Assessore può proporsi ricorso, entro sessanta giorni, al Tribunale competente per territorio" ».

PRESIDENTE. L'onorevole Deriu ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e artigianato*. Mi pare che l'emendamento sia chiaro e rientri perfettamente nei principii vigenti in materia di tutela dei diritti.

CASTALDI (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.). Sono incondizionatamente favorevole all'emendamento Deriu, perchè, trattandosi di questione che è di competenza specifica dell'autorità giuridica, correremmo il

II LEGISLATURA

CDLVIII SEDUTA

15 MAGGIO 1957

rischio di incorrere nel vizio di incostituzionalità se mantenessimo l'attuale testo del secondo comma dell'articolo 5.

D'altronde, è anche giusto che la decisione definitiva in una questione di tanta gravità spetti all'autorità giudiziaria, che è indipendente da ogni partito politico.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento Deriu - Gardu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto poi in votazione la restante parte dell'articolo 5. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CHERCHI, Segretario ff.:

Art. 6

Le aziende artigiane attualmente in attività sono tenute a richiedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 4.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

CHERCHI, Segretario ff.:

CAPO II

Delle Commissioni provinciali
dell'artigianato

Art. 7

In seno alle Camere di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'artigianato con il compito di:

1) provvedere alla formazione e tenuta dell'Albo delle imprese artigiane;

2) formulare proposte di iniziativa in materia di formazione professionale nel campo dell'artigianato;

3) provvedere alla formazione e tenuta dell'Albo dei maestri artigiani e del registro delle botteghe-scuola, nonché alla vigilanza sulle stesse;

4) proporre i programmi di insegnamento delle botteghe-scuola e stabilire il regolamento di attività secondo i mestieri e le consuetudini locali;

5) determinare la durata dei periodi di insegnamento in rapporto ai vari mestieri e fissare il numero massimo di apprendisti che potranno essere assunti presso le botteghe-scuola;

6) nominare le Commissioni esaminatrici per il conferimento del diploma di abilitazione all'esercizio di un determinato mestiere artigiano.

L'Assessore al lavoro e all'artigianato impartisce le direttive intese al conseguimento dei fini previsti dalla presente legge ed esercita la sorveglianza ed il controllo sull'attività delle Commissioni provinciali.

CARDIA (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDIA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 7 — come si evince dal testo della Giunta, che non è stato modificato — assegna alle Commissioni provinciali dell'artigianato dei compiti che appaiono estremamente limitati. I compiti della Commissione provinciale per l'artigianato si riducono alla formazione e alla tenuta dell'Albo delle imprese artigiane; a questi si aggiungono compiti che riguardano esclusivamente la formazione professionale nel campo dell'artigianato, la tenuta dell'Albo dei maestri artigiani, il registro delle botteghe-scuola, la vigilanza sulle botteghe-scuola, i programmi di insegnamento, la durata dei periodi di insegnamento in rapporto ai vari mestieri, il conferimento dei diplomi di abilitazione all'esercizio di un determinato mestiere artigiano.

Nessun accenno nell'articolo a quelli che do-

vrebbero essere invece i compiti essenziali e primari della Commissione provinciale dell'artigianato, cioè i compiti di propulsione economica nel settore dell'artigianato. La legge nazionale del 25 luglio 1956, numero 860, che ha istituito in tutta Italia le Commissioni provinciali per l'artigianato, parla a questo proposito un linguaggio estremamente chiaro, allorchè affida alle Commissioni provinciali per l'artigianato compiti di ben altra portata. Voglio citare testualmente alcune norme della 860. La Commissione provinciale non deve assolvere soltanto alle funzioni di cui agli articoli 9-10 (cioè tenuta dell'Albo delle imprese artigiane), ma altresì deve: «... a) adottare ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della Provincia, nonchè ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando in modo particolare quella produzione artigiana che meglio risponda alle tradizioni e alle possibilità locali; b) dare pareri sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre artigiane nella Provincia, e svolgere gli altri compiti ad essa affidati dalla legge». Ecco come sono fissati i compiti essenziali della Commissione provinciale per l'artigianato, che costituisce, nell'ordinamento economico del Paese, un nuovo organo di importanza eccezionale, essenziale per tutta l'attività artigiana. La funzione che conferisce una grande importanza a queste Commissioni non è la burocratica tenuta dell'Albo, ma è quella funzione di propulsione economica che esse debbono esercitare nel settore.

Inoltre, per la legge nazionale, queste Commissioni provinciali dell'artigianato non sono organi burocratici nominati dall'alto, ma organi prevalentemente elettivi, espressione diretta, democratica della categoria; e, pertanto, rappresentano una effettiva mobilitazione di energie artigiane, le quali ottengono attraverso questa Commissione di poter dire nel Paese, finalmente, in modo diretto, una loro parola per quanto riguarda gli interessi di sviluppo e-

conomico, di tutela e di difesa delle attività produttive del loro settore.

Tutto questo contenuto rinnovatore, profondamente democratico, che è nella legge nazionale, scompare nella legge regionale. Invece di fare dei passi avanti, noi facciamo dei passi indietro rispetto alla legge nazionale, svuotando di ogni contenuto sostanziale le Commissioni provinciali dell'artigianato. Ed io non so se di questo fatto da me denunciato si sia reso conto l'onorevole Assessore all'artigianato. Non so se tutti i colleghi del Consiglio si siano resi conto che con il disegno di legge in discussione, e in particolare con gli articoli 7 ed 8, noi facciamo fare dei passi indietro all'artigianato sardo rispetto alla legislazione nazionale. Onorevole Deriu, io vorrei che la decisione fosse presa a ragion veduta. E' un momento in cui la categoria dell'artigianato sta conducendo un vasto dibattito su tanti problemi economici e assistenziali; è un momento in cui l'artigianato ha bisogno di essere aiutato a farsi avanti e a dire una sua parola nel campo delle attività economiche nazionali. Noi, con le norme in esame, non aiutiamo gli artigiani a esprimere questa loro parola in modo diretto, noi snaturiamo la Commissione provinciale dell'artigiano, la svuotiamo dei suoi compiti fondamentali.

Per questi motivi, con alcuni colleghi del mio Gruppo, ho presentato un emendamento che integra l'articolo 7, inserendo nei primi due capoversi il dettato della legge nazionale 860. Vorremmo pregare sia gli onorevoli membri della Giunta, sia personalmente l'onorevole Assessore all'artigianato di voler considerare con attenzione questo nostro emendamento.

Noi non possiamo fare dei passi indietro; eventualmente dobbiamo fare dei passi avanti. Collegato con questo emendamento all'articolo 7 è un altro emendamento che abbiamo presentato all'articolo successivo perchè sia mantenuto il carattere elettivo alle Commissioni provinciali dell'artigianato.

PRESIDENTE. Sono pervenuti alla Presidenza due emendamenti all'articolo 7. Se ne dia lettura.

II LEGISLATURA

CDLVIII SEDUTA

15 MAGGIO 1957

CHERCHI, *Segretario ff.* :

Emendamento Castaldi - Caput - Serra: « Sostituire il punto 6) con il seguente: "Nomina le Commissioni esaminatrici per il conferimento del diploma di maestro artigiano" ».

Emendamento Cardia - Marras - Corona Loddo Claudia: « Prima del punto 1) aggiungere: "a) adottare ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare e migliorare e sviluppare le attività artigiane della Provincia, nonchè ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando in modo particolare quella produzione artigiana che meglio risponde alle tradizioni ed alle possibilità locali; b) dare pareri sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre artigiane nella Provincia" ».

PRESIDENTE. L'onorevole Castaldi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

CASTALDI (D.C.). La ragione del mio emendamento è semplicissima. Al proponente deve essere sfuggito che il testo dell'articolo 7 al punto 6) è formulato in modo tale che l'esercizio di qualunque attività artigiana è sottoposto al superamento di un esame e al conseguimento di un diploma. E' un errore — o una svista — gravissimo. Se non lo si correggesse, non sarebbe possibile aggiustare una sedia o stappare un lavandino senza aver prima affrontato un esame di abilitazione e conseguito il relativo diploma. Tutto ciò è evidentemente e semplicemente assurdo.

La Commissione di esame deve avere il compito di conferire il diploma di maestro artigiano, cioè di direttore di una azienda scuola artigiana. Ma, se non vogliamo trasformare la professione di artigiano in quella di medico, di avvocato o notaio, sottoponendo l'artigianato a vincoli che lo farebbero andare in rovina, dobbiamo escludere la condizione del diploma per chi vuole fare un po' di cucito, o qualche ricamo, o, come dicevo prima, ha bisogno di aggiustare una sedia. Il mio emendamento ten-

de a correggere, ad eliminare un'assurdità del genere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al lavoro e artigianato.

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e artigianato*. Signor Presidente, io mi sono perfettamente reso conto delle preoccupazioni affacciate dal collega Cardia e dico che alle enunciazioni vaghe, generiche, di nessuna consistenza pratica, noi preferiamo, invece, i programmi di facile e possibile realizzazione.

Onorevole Cardia, l'artigianato in Sardegna si trova in una situazione diversa da quella nella quale si trova nelle altre regioni italiane. In Sardegna esiste un'Amministrazione regionale che conosce intimamente i problemi artigiani e li imposta in base ad una visione concreta e realistica di quelle che sono le esigenze e le possibilità obiettive della categoria. Esiste, inoltre, in Sardegna, la Commissione regionale dell'artigianato che ha compiti egualmente vasti. Abbiamo creato un ente appositamente, la I.S.O.L.A. — la legge istitutiva è stata pubblicata il 29 aprile —, che a sua volta ha il compito di esaminare tutti questi problemi, di introdurre nuove tecniche produttive, eccetera. In Sardegna la Commissione provinciale dell'artigianato, così come è articolata in campo nazionale, non ha, onorevole Cardia, la benchè minima possibilità di realizzare sul piano pratico nessuna delle enunciazioni che hanno colpito la sua intelligenza e la sua fantasia.

Fatta questa precisazione per chiarire le ragioni che mi avevano indotto a non accogliere nella nostra legge tutte quelle enunciazioni della legge nazionale, perchè — se ne convinca, onorevole Cardia — la Commissione provinciale dell'artigianato — e in materia abbiamo una esperienza di ormai otto anni con la Commissione regionale — non ha alcuna possibilità di assumere nessuna delle iniziative previste dalla legge nazionale, dichiaro di non avere alcuna difficoltà ad accettare il vostro emendamento. Onorevole Cardia, se a lei fa piacere, se al suo Gruppo fa piacere, se il Consiglio lo ritiene opportuno, la Giunta non ha alcuna dif-

ficoltà ad accettare l'introduzione nella legge regionale degli elementi indicati nell'emendamento. Io devo però avvertire che si tratta di una delle tante aggiunte destinate a rimanere inoperanti.

Non sono assolutamente d'accordo, però, con l'onorevole Castaldi, il quale, evidentemente, ha proposto il suo emendamento senza avere considerato attentamente il complesso delle norme in discussione. La figura del maestro artigiano, onorevole Castaldi, è ben delineata da un apposito articolo. Al punto 6) dell'articolo 7 si intende parlare di Commissioni esaminatrici in riferimento all'apprendistato artigiano vero e proprio, del quale non si occupa la legge nazionale. L'apprendista artigiano, superato il periodo di addestramento, viene esaminato da un'apposita Commissione, la quale rilascia un diploma di idoneità. E questo, onorevole Castaldi, è richiesto dagli stessi artigiani, che tendono ad una tutela precisa della loro professione. Noi non intendiamo creare dei chioschi chiusi, vogliamo però che ogni artigiano che vuole essere considerato effettivamente tale abbia un riconoscimento ufficiale, una patente ufficiale. Come ho già detto, non si tratta di impedire il libero svolgimento dell'attività artigiana, si tratta di dare a chi la esercita un diploma che gli consenta di dichiararsi ufficialmente artigiano. La figura del maestro artigiano è disciplinata diversamente dagli articoli che seguono.

Per queste considerazioni, onorevole Castaldi, la pregherei caldamente di ritirare il suo emendamento, facendo credito — mi consenta, una volta tanto — a chi per anni ha studiato questo problema con amore e con competenza.

CASTALDI (D.C.). Domando di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.). Si tratta di un chiarimento tecnico. Se le cose stanno come sono state descritte dall'onorevole Assessore, è necessario ritirare non solo il mio emendamento, ma anche il testo del punto 6) proposto dalla Giunta, perchè vi si parla di « diploma di abi-

litazione all'esercizio ». Se il testo proposto dalla Giunta venisse approvato, in Sardegna non si potrebbe esercitare alcun mestiere artigiano senza avere conseguito un diploma. Non è questo che vuole l'Assessore, ma è certamente questo che l'attuale formulazione del punto 6) dispone. E' pertanto necessario modificare la formulazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Deriu.

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e artigianato*. Onorevole Castaldi, non si tratta di limitare l'esercizio dell'attività: ai fini della presente legge è artigiano chi, dopo aver percorso il ciclo addestrativo, ha conseguito il diploma.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Castaldi - Caput - Serra. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 7. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Cardia - Marras - Corona Loddo Claudia. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 8

La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto dell'Assessore al lavoro e all'artigianato ed è presieduta dal Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Essa è composta:

a) da due titolari di aziende artigiane appartenenti a diversi mestieri designati dalle organizzazioni provinciali artigiane;

II LEGISLATURA

CDLVIII SEDUTA

15 MAGGIO 1957

b) dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio;

c) da due rappresentanti dei lavoratori dipendenti da aziende artigiane designati dalle competenti organizzazioni sindacali;

d) da un rappresentante dell'Ente Nazionale Artigianato e Piccole Industrie;

e) da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;

f) da un medico esperto in medicina del lavoro designato dall'Ordine provinciale dei medici.

Per i compiti di cui ai numeri 2, 4, 5 del precedente articolo la Commissione viene integrata con :

g) un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica;

h) un insegnante di scuola industriale o di istituto di arte o istituto professionale designato dal Provveditore agli studi.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

Emendamento Pisano - Sassu - Castaldi: « Lettera a) dire: "da otto titolari... eletti dalla categoria"; lettera c) dire: "da tre rappresentanti" eccetera; lettera d) aggiungere: "... e dell'I.S.O.L.A.". Al primo comma cancellare la frase: " ... ed è presieduta ..." fino a " ... agricoltura" ».

Emendamento modificativo totale Deriu - Gardu - Pisano: « La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento dell'Assessore al lavoro e artigianato.

La Commissione ha sede presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura ed è così composta:

a) da otto imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'Albo provinciale tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti nell'Albo e nelle liste elettorali di ogni Comune della Provincia;

b) dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio;

c) da tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti da aziende artigiane designate dalle competenti organizzazioni sindacali;

d) da un rappresentante dell'Ente Nazionale Artigianato e Piccole Industrie;

e) da un rappresentante dell'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano;

f) da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;

g) da un medico esperto in medicina del lavoro designato dall'Ordine provinciale dei Medici.

Per i compiti di cui ai numeri 2, 4, 5 del precedente articolo la Commissione viene integrata con:

h) un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica;

i) un insegnante di scuola industriale o di istituto di arte o istituto professionale designato dal Provveditore agli studi ».

Emendamento Cardia - Marras - Corona Loddo Claudia: « Sostitutivo del secondo comma punti a) e c): "Essa è composta : a) da nove imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'Albo provinciale, tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti all'Albo e nelle liste elettorali di un Comune della Provincia; c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative della Provincia, nominati fra i designati delle stesse organizzazioni in ragione di almeno uno per ciascuno di esse; c bis) da quattro lavoratori dipendenti da imprese artigiane fra i designati dalle organizzazioni sindacali " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisano per illustrare il suo emendamento.

PISANO (D.C.), relatore. Abbiamo chiesto la soppressione della frase: « ed è presieduta dal Presidente della Camera di commercio », perchè riteniamo che il presidente della Commissione provinciale debba essere eletto democraticamente. Per meglio caratterizzare la Commissione in senso democratico abbiamo anche chiesto che ne facciano parte otto — non due — titolari di aziende artigiane appartenenti a diversi mestieri, eletti dalla categoria e non già « designati dalle organizzazioni provinciali artigiane ». Queste le modifiche da me proposte insieme con i colleghi Sassu e Castaldi.

L'emendamento presentato dalla Giunta — e da me firmato — completa e assorbe l'emendamento Pisano - Sassu - Castaldi. Degli otto rappresentanti di cui alla lettera a) si prevede l'elezione da parte degli iscritti all'Albo provinciale; il numero dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti da aziende artigiane viene elevato da due a tre; oltre alla rappresentanza dell'Ente Nazionale Artigiano e Piccole Industrie è previsto un rappresentante della I.S.O.L.A. Sono modifiche che io ritengo opportune e, pertanto, dichiaro di rinunciare al mio emendamento e confermo la mia adesione a quello presentato dalla Giunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cardia per illustrare il suo emendamento.

CARDIA (P.C.I.). L'emendamento presentato da Pisano in parte corregge l'articolo 8 e ne muta il carattere profondamente regressivo. Le Commissioni provinciali dell'artigianato, in base alla legge 860, sono nella grandissima parte composte da rappresentanti diretti per categoria. Di qui il carattere democratico di queste Commissioni; delle quali infatti fanno parte con diritto di voto deliberativo 19 membri: 18 sono artigiani, di cui nove eletti direttamente dagli artigiani iscritti nelle liste elettorali e nell'Albo, gli altri nove sono rappresentanti delle categorie artigiane e dei lavoratori dell'artigianato designati dalle rispettive categorie. Su 19 membri uno solo è il rappresentante dell'E.N.A.P.I. In quanto sono elettive, in quanto ad avervi voto deliberativo sono gli artigiani e i lavoratori dell'artigianato, queste Commissioni provinciali hanno un carattere nuovo e innovatore. Esse non devono essere svuotate del loro contenuto essenziale sia per quanto riguarda i compiti sia per quanto riguarda la composizione.

Si deve anche aggiungere che tutti gli altri membri nominati (il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio, il Presidente del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica, il Presidente dell'Ente provinciale del turismo, e così via) non hanno voto deliberativo nella Commissione, ma solo la facoltà

di esprimere pareri consultivi. Questa è, in base alla legge nazionale, la fisionomia delle Commissioni provinciali dell'artigianato. Pertanto, noi preghiamo i colleghi, in particolare l'onorevole Assessore Deriu che ha presentato un emendamento correttivo, di voler mantenere il dettato della legge nazionale. Vogliamo che della Commissione facciano parte nove rappresentanti artigiani eletti tra gli iscritti alle liste elettorali e all'Albo; 4 rappresentanti delle organizzazioni artigiane di categoria; 4 lavoratori indicati dalle organizzazioni di categoria e nominati dall'Assessore al lavoro e artigianato. E preghiamo i colleghi di voler accettare anche quel criterio — che non abbiamo potuto inserire nel nostro emendamento, formulato affrettatamente — secondo il quale tutti gli altri membri della Commissione devono avere voto consultivo, come è stabilito dalla legge nazionale.

Si potrebbe trovare una formula di conciliazione tra l'emendamento Deriu - Pisano e altri, e il nostro, e ritornare al testo della legge nazionale, con quelle modificazioni relative ai membri di diritto contenute nella proposta della Giunta (inserimento di un rappresentante dell'I.S.O.L.A. o di altri rappresentanti dell'Assessorato). Se il Presidente lo ritiene opportuno, io ritengo che la discussione sull'articolo 8 potrebbe essere sospesa per dare la possibilità di concordare un emendamento unico, più aderente al testo della legge nazionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha nulla in contrario alla sospensione proposta dall'onorevole Cardia?

DERIU (D.C.), Assessore al lavoro e artigianato. Nulla da obiettare.

PRESIDENTE. La discussione dell'articolo 8 è sospesa. Prego i presentatori dei vari emendamenti di studiare una formula di conciliazione.

Si dia lettura dell'articolo 9.

BERNARD, Segretario:

Art. 9

I componenti della Commissione durano in

II LEGISLATURA

CDLVIII SEDUTA

15 MAGGIO 1957

carica tre anni e possono essere riconfermati.

La Commissione di cui sopra può essere sciolta con decreto dell'Assessore al lavoro e all'artigianato per constatata e persistente inattività, sentito il suo Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 10

La Commissione provinciale dell'artigianato nomina tra i suoi componenti un Vicepresidente.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Esse vanno trasmesse al competente Assessorato per l'approvazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

BERNARD, *Segretario*:

CAPO III

Della Commissione regionale dell'artigianato

Art. 11

Presso l'Assessorato al lavoro e all'artigianato è istituita una Commissione regionale per l'artigianato, con il compito di:

a) stimolare e coordinare, secondo una visione unitaria, l'attività delle Commissioni provinciali per l'artigianato;

b) esprimere parere sul programma annuale delle botteghe-scuola e formulare piani e proposte di carattere tecnico-didattico e assistenziale;

c) esprimere pareri tecnici e proporre provvedimenti, inchieste, studi, iniziative in materia di artigianato;

d) esprimere parere su proposte di legge riguardanti la disciplina e le provvidenze nell'interesse dell'artigianato.

Il Comitato tecnico regionale dell'artigianato di cui alla legge regionale 14 dicembre 1950, numero 69, e successive modifiche, è soppresso.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 12

La Commissione regionale dell'artigianato è costituita su proposta dell'Assessore al lavoro e all'artigianato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, ed è presieduta dallo stesso Assessore o da un suo delegato.

Essa è così composta:

1) da un rappresentante dell'Assessorato alle finanze;

2) da un rappresentante dell'Assessorato all'industria e commercio;

3) da un rappresentante dell'Assessorato ai lavori pubblici;

4) da un rappresentante dell'Assessorato alla pubblica istruzione;

5) da un rappresentante dell'Assessorato all'igiene e sanità;

6) da tre esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni sindacali artigiane;

7) dai Presidenti delle Commissioni provinciali;

8) da tre dipendenti da botteghe artigiane, designati dalle Organizzazioni sindacali;

9) dal direttore della Delegazione regionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.) con sede in Cagliari.

Sono altresì chiamati a far parte della Commissione, previo nullaosta dell'amministrazione centrale da cui dipendono;

10) il capo circolo dell'Ispettorato del lavoro;

11) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro.

I membri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 10 ed 11 vengono convocati quando si debbano trattare argomenti attinenti alla loro competenza.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

BERNARD, Segretario:

Art. 13

I componenti della Commissione regionale dell'artigianato restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

I servizi di segreteria della Commissione sono svolti dall'Assessorato al lavoro e all'artigianato.

Ai componenti ed al segretario della Commissione compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 29 febbraio 1956, numero 5.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

BERNARD, Segretario:

CAPO IV

Delle botteghe-scuola artigiane

Art. 14

Le imprese artigiane che si propongono la

preparazione professionale di futuri artigiani possono essere, a loro richiesta, riconosciute « Botteghe-scuola » qualora abbiano un'attrezzatura tecnica ed igienica rispondente allo scopo.

Il riconoscimento è concesso dalla Commissione provinciale dell'artigianato previo accertamento delle condizioni di cui sopra e dei requisiti morali e professionali, nonché della capacità didattica del suo titolare, previsti dall'articolo 16.

La bottega-scuola deve essere diretta o gestita personalmente dal maestro artigiano.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo Deriu - Gardu - Costa. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

« Contro il mancato riconoscimento di "bottega-scuola" è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, all'Assessore al lavoro e all'artigianato. Contro tale decisione può proporsi ricorso al Tribunale competente entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione della decisione ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Deriu per illustrare questo emendamento.

DERIU (D.C.), Assessore al lavoro e artigianato. Mi pare che i motivi dell'emendamento siano abbastanza chiari, signor Presidente. Si tratta di accordare gli stessi diritti di tutela in sede giurisdizionale che abbiamo accordato all'articolo 5 per quanto riguarda le singole imprese artigiane.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Deriu - Gardu - Costa. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 15

I laboratori scuola ordinati tecnicamente sulla stessa base delle imprese artigiane e diretti da maestri artigiani possono essere equiparati alle botteghe-scuola.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 16

L'artigiano che richiede il riconoscimento di bottega-scuola per la propria impresa deve possedere i seguenti requisiti:

- 1) compimento del 30° anno di età;
- 2) pieno godimento dei diritti civili;
- 3) buona condotta morale;
- 4) esercizio per un periodo non inferiore ai cinque anni del mestiere che si propone di insegnare ed elevato grado di capacità professionale.

La capacità di cui al numero 4 può essere desunta da premi conseguiti in mostre, esposizioni, concorsi nazionali ed internazionali, da lodevole insegnamento svolto in scuole pubbliche o private, da saggi dei lavori eseguiti, dalla pubblica estimazione di cui il richiedente gode quale artigiano o da ogni altro elemento che ne comprovi la specifica preparazione e l'attitudine all'insegnamento professionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 17

Nel provvedimento di riconoscimento la Com-

missione provinciale dell'artigianato fissa il numero massimo di apprendisti artigiani che possono essere ammessi nella bottega-scuola.

L'attività di ogni bottega-scuola è disciplinata da un regolamento predisposto dalla Commissione provinciale dell'artigianato secondo i mestieri e le consuetudini locali.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura e sotto la vigilanza delle Commissioni provinciali dell'artigianato è istituito un registro delle botteghe-scuola che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 18.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MURETTI.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 18

Il riconoscimento della bottega-scuola viene revocato e si provvede alla cancellazione di essa dal relativo registro, allorquando il titolare venga a perdere uno dei requisiti previsti dall'articolo 16 della presente legge e quando l'attrezzatura tecnica e igienica della bottega non risulti più idonea alla formazione professionale degli artigiani.

La revoca del riconoscimento può essere altresì disposta, previa motivata diffida, nel caso di persistente inattività della bottega-scuola o quando il titolare abbia dimostrato negligenza e inettitudine nell'insegnamento od abbia impiegato gli apprendisti in lavori estranei all'attività della bottega o abbia comunque ripetutamente omesso di osservare le disposizioni della presente legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.). In questo articolo si com-

mina la revoca del riconoscimento della bottega-scuola all'artigiano che abbia impiegato gli apprendisti in lavori estranei alla attività della bottega. E' chiaro che la bottega artigiana ha necessariamente un carattere familiare, e come si chiede che l'artigiano sia un padre per l'apprendista, così si chiede che l'apprendista sia un figlio per l'artigiano. Saltuariamente può anche capitare, pertanto, che l'artigiano, se, per esempio, ha la moglie indisposta ed è rimasto senza pane, possa pregare l'apprendista di andare a comprarglielo (lo faccio io con i miei impiegati di studio, e sono, naturalmente, pronto ad andare io stesso a comprare il pane se uno di essi è indisposto). Stando così le cose, ritengo che sia opportuno aggiungere all'attuale formulazione l'avverbio « abitualmente »: « o abbia impiegato abitualmente gli apprendisti in lavori estranei all'attività della bottega »; perchè altrimenti basterebbe che l'artigiano avesse saltuariamente e in caso di necessità (malattia o altro) fatto fare qualche cosetta in casa all'apprendista, per esporsi ad una revoca del riconoscimento della sua bottega-scuola.

A me pare che la formulazione da me proposta — presenterò un emendamento — non solo tenga conto della reale situazione del nostro artigianato, ma corrisponda ai propositi del presentatore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per esprimere il parere della Giunta.

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e artigianato*. Anche questa volta sono decisamente contrario all'emendamento dell'onorevole Castaldi, e non vorrei che esso avesse la stessa fortuna del precedente. In una bottega artigiana si va per apprendere un mestiere, non per fare il servetto della moglie dell'artigiano, qualunque sia la posizione di questo. Non possiamo consacrare in una legge un principio come quello esposto dall'onorevole Castaldi.

CASTALDI (D.C.). Allora non si tratta più di una famiglia. Distruggete il carattere familiare della bottega.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 19.

BERNARD, *Segretario*:

CAPO V

Dell'insegnamento artigiano
nelle botteghe-scuola

Art. 19

Nella bottega-scuola il maestro artigiano oltre agli obblighi derivantigli dalla legge 19 gennaio 1955, numero 25, al fine di conseguire un più elevato grado di specializzazione, assume anche quello di insegnare agli apprendisti il proprio mestiere o la propria arte secondo i programmi e le tecniche stabilite per ogni mestiere dalla Commissione provinciale dell'artigianato.

L'insegnamento di cui sopra comprende un periodo di addestramento, uno di qualificazione ed uno di perfezionamento e specializzazione.

La durata dei tre periodi di insegnamento artigiano varia in relazione ai diversi mestieri ed arti ed è determinata dalla Commissione provinciale dell'artigianato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 20.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 20

Il programma può prevedere l'integrazione dell'istruzione pratica da impartirsi agli apprendisti con la frequenza di corsi anche serali,

II LEGISLATURA

CDLVIII SEDUTA

15 MAGGIO 1957

sulle materie che servono alla razionale preparazione alla specifica attività di imprenditore artigiano.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

BERNARD, Segretario:

CAPO VI**Del Maestro artigiano****Art. 21**

Al titolare dell'impresa che ha ottenuto il riconoscimento di bottega-scuola è attribuito il titolo di « Maestro artigiano ».

Se l'azienda che ha ottenuto il riconoscimento di bottega-scuola è costituita in società, il titolo di « maestro » è attribuito ai soci che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 e designati dalla società per l'effettivo insegnamento agli apprendisti, risultino nominativamente indicati nell'atto di riconoscimento.

I maestri artigiani devono essere iscritti in apposito Albo istituito presso ciascuna Camera di Commercio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

BERNARD, Segretario:

Art. 22

L'Assessore al lavoro e all'artigianato può attribuire attestati di benemerita alle botteghe-scuola e corrispondere premi annuali in danaro ai maestri artigiani in relazione al numero degli apprendisti frequentanti ed a titolo di consumo degli attrezzi e materie prime.

All'apprendista artigiano, nel secondo e terzo periodo d'istruzione, in aggiunta alla retri-

buzione che sarà corrisposta direttamente dal maestro artigiano, potranno essere assegnati periodicamente dei premi di profitto che saranno fissati dall'Assessore al lavoro e all'artigianato su proposta della Commissione provinciale per l'artigianato, sulla base delle somme a tal uopo annualmente stanziare.

Tali premi costituiscono un titolo di riconoscimento del profitto conseguito e servono ad incoraggiare l'apprendista a perseverare nella frequenza della bottega fino al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio del mestiere.

Alle spese derivanti dalla corresponsione dei premi di cui ai precedenti commi, si provvederà con gli stanziamenti previsti nel capitolo 179 del bilancio regionale per l'esercizio 1957 e nei capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

La corresponsione dei premi previsti dal presente articolo sarà disciplinata da apposito regolamento da emanarsi dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e artigianato, previa deliberazione della Giunta medesima.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo Deriu-Gardu-Costa. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

« Sopprimere il comma dicente: "Alle spese derivanti dalla corresponsione dei premi di cui ai precedenti commi si provvederà con gli stanziamenti previsti nel capitolo 179 del bilancio regionale per l'esercizio 1957 e nei capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Deriu per illustrare questo emendamento.

DERIU (D.C.), Assessore al lavoro e artigianato. Questo emendamento soppressivo è collegato all'emendamento aggiuntivo all'articolo 24. Il comma che ora viene soppresso viene riportato alla fine della legge, dove trova la sua logica collocazione.

II LEGISLATURA

CDLVIII SEDUTA

15 MAGGIO 1957

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cardia. Ne ha facoltà.

CARDIA (P.C.I.). Siamo favorevoli all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo Deriu - Gardu - Costa. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 22. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 23.

BERNARD, Segretario:

Art. 23

Al termine dell'ultimo periodo di insegnamento di cui all'articolo 19 l'apprendista artigiano è ammesso ad un esame finale per accertare il grado di preparazione tecnica per l'esercizio del mestiere.

All'apprendista riconosciuto idoneo è rilasciato apposito diploma di abilitazione al mestiere.

Esso può essere concesso anche a chi, avendo superato il 25° anno di età, si presenti dopo una libera preparazione all'esame di cui al primo comma del presente articolo.

Il diploma di abilitazione costituisce titolo di preferenza per l'esercizio di una attività artigiana.

DE MAGISTRIS (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MAGISTRIS (D.C.). Per la stessa preoccupazione per la quale l'Assessore Deriu ha proposto e l'Assemblea approvato l'emendamento all'articolo 1, vorrei che venisse esaminata l'opportunità della formulazione dell'ultimo comma: «Il diploma di abilitazione costituisce titolo di preferenza per l'esercizio dell'attività artigiana».

Da questa formulazione parrebbe che l'esercizio dell'attività artigiana è, in un certo qual modo, subordinato al conseguimento del diploma. Personalmente ritengo che basti, a chiarire il mio dubbio, la modifica apportata all'articolo 1.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al lavoro e artigianato per esprimere il parere della Giunta.

DERIU (D.C.), Assessore al lavoro e artigianato. Io penso che la formulazione che abbiamo dato all'articolo 1 possa cautelarci anche per quanto riguarda l'articolo in discussione. Comunque, anzichè parlare di « preferenza per l'esercizio » si potrebbe parlare di « preferenza nell'esercizio ». Questo articolo — diciamo chiaramente — ha più che altro valore psicologico.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 23 con la modifica proposta dall'Assessore. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

BERNARD, Segretario:

Art. 24

La Commissione provinciale per l'artigianato nomina le Commissioni esaminatrici per i vari mestieri.

Queste sono presiedute dal Presidente della Camera di commercio, o da un suo delegato, e sono composte da un rappresentante del Consorzio per l'istruzione tecnica, da un rappresentante dell'E.N.A.P.I., da due maestri artigiani del ramo di mestiere a cui appartengono gli apprendisti da esaminare.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

Emendamento sostitutivo Deriu - Gardu -

Costa: « Sostituire nel secondo comma alle parole: "da un rappresentante dell'E.N.A.P.I.", le parole: "da un rappresentante dell'I.S.O.L.A." ».

Emendamento De Magistris - Del Rio - Pisano: « Al secondo comma, al posto di: "da un rappresentante dell'E.N.A.P.I.", dire: "da un rappresentante dell'I.S.O.L.A." ».

PRESIDENTE. I due emendamenti sono identici. Poichè nessuno domanda di parlare li metto in votazione. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 24. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'emendamento Deriu - De Magistris - Pisano.

BERNARD, *Segretario:*

« Art. 24 bis »

Della Commissione regionale dell'artigianato di cui all'articolo 12 fa parte di diritto il Presidente dell'I.S.O.L.A. ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per illustrare questo emendamento.

DE MAGISTRIS (D.C.). L'emendamento è in relazione al testo dell'articolo 8 quale risulterà dopo la discussione degli emendamenti. Si prevede, nell'articolo 8, che nelle Commissioni provinciali per l'artigianato sia rappresentato l'I.S.O.L.A. oltre che l'E.N.A.P.I. Ma l'articolo 12, che è stato già approvato, non prevede che nella Commissione regionale per l'artigianato sia rappresentato l'I.S.O.L.A., mentre è prevista la presenza — meno necessaria — del rappresentante dell'E.N.A.P.I. L'emendamento è stato presentato per eliminare questa discrasia. Lo abbiamo presentato sotto forma di articolo 24 bis, ma nulla impedisce che in sede di coor-

dinamento la modifica venga collocata al suo posto, nell'articolo 12.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al lavoro e artigianato per esprimere il parere della Giunta.

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e artigianato.* La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Deriu - De Magistris - Pisano. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'emendamento Deriu - Gardu - Costa.

BERNARD, *Segretario:*

« Art. 24 ter »

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti previsti nel capitolo 179 del bilancio regionale per l'esercizio 1957 e nei capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

BERNARD, *Segretario:*

Art. 25

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento modificativo totale Deriu - Gardu - Costa.

BERNARD, *Segretario:*

« La presente legge entra in vigore nel gior-

no della sua pubblicazione e si applica nel territorio della Regione.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato al lavoro ed artigianato, è autorizzata ad emanare, entro 120 giorni dalla entrata in vigore, le norme di attuazione e di coordinamento della presente legge con le altre norme legislative vigenti per l'artigianato ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Deriu per illustrare questo emendamento.

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e artigianato*. Mi pare che l'emendamento sia abbastanza chiaro. L'Amministrazione regionale deve avere la possibilità di emanare le norme di attuazione necessarie per l'applicazione della legge.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Mi pare che il testo emendato dell'articolo non sia tecnicamente perfetto. Il primo comma — pubblicazione — logicamente dovrebbe essere collocato alla fine della legge. Il secondo comma — regolamento — dovrebbe essere presentato come un articolo a parte. Comunque, la Presidenza potrà studiare la migliore collocazione in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento modificativo totale Deriu - Gardu - Costa. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Prosegue ora la discussione dell'articolo 8, che era stata sospesa per consentire la elaborazione di un emendamento concordato. E' pervenuto un emendamento modificativo Pisano - Cardia - Marras all'emendamento modificativo totale Deriu - Pisano - Gardu. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

« Lettera a) dire: "nove titolari" eccetera; lettera c) dire: "quattro rappresentanti" eccetera; lettera c bis) dire: "quattro rappresen-

ti delle organizzazioni artigiane più rappresentative della Provincia, designati dalle stesse organizzazioni in ragione di almeno uno per ciascuna di esse" ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'emendamento modificativo totale dell'articolo 8 Deriu - Pisano - Gardu. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata) .

PISANO (D.C.), *relatore*. Domando di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISANO (D.C.), *relatore*. Si tratta di un chiarimento che vorrei mi venisse dato dal signor Presidente. Insieme con i colleghi Sassu e Castaldi io avevo presentato un emendamento all'articolo 8, e lo avevo in seguito ritirato. Quello che io vorrei sapere è se la modifica da noi proposta in tale emendamento al primo comma dell'articolo 8 sia stata approvata.

PRESIDENTE. Onorevole Pisano, la modifica che le interessa è stata approvata; era riportata anche nell'emendamento modificativo totale Deriu - Gardu - Pisano. Lei aveva ritirato l'emendamento Pisano - Sassu - Castaldi e aveva aderito all'emendamento Deriu - Gardu proprio in considerazione del fatto che questo emendamento assorbiva il suo.

Abbiamo esaurito la discussione degli articoli. Alla votazione a scrutinio segreto si procederà al termine della seduta.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: «Istituzione di una cattedra convenzionata di interesse regionale presso l'Università di Sassari». (190)

PRESIDENTE. Procediamo ora alla discussione del disegno di legge: « Istituzione di una

II LEGISLATURA

CDLVIII SEDUTA

15 MAGGIO 1957

cattedra convenzionata di interesse regionale presso l'Università di Sassari ».

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Io vorrei richiamare la sua attenzione sulla necessità di osservare l'ordine del giorno, il quale reca ora la discussione della proposta di legge numero 179 concernente la riduzione del canone di affitto dei pascoli. Del resto, esiste, in questo senso, anche un impegno del Presidente della Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Sotgiu, devo farle osservare che tutti i progetti di legge all'ordine del giorno possono essere messi in discussione in qualsiasi momento. Il disegno di legge numero 190 consta di due soli articoli e può pertanto essere discusso e votato in questa seduta, che ormai volge al termine. La proposta di legge numero 179, che presumibilmente richiederà una lunga discussione, verrà esaminata in una delle prossime sedute.

Dichiaro aperta la discussione generale del disegno di legge numero 190.

E' iscritto a parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). Il Gruppo socialista è favorevole senza riserve al disegno di legge per la istituzione della cattedra di « malattie infettive ».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Girolamo Sotgiu. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Anche il mio Gruppo è favorevole.

CANALIS (D.C.). Siamo tutti favorevoli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Fancello.

FANCELLO (D.C.), *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi pare superfluo insistere sull'opportunità della istituzione della cattedra convenzionata di « Malattie infettive » presso l'Università di Sassari. In sede di Commissione la discussione di questo disegno di legge era stata piuttosto tempestosa e, anzi, aveva subito anche una battuta di arresto, perchè da parte mia era stata avanzata la opportunità di avere maggiori chiarimenti. Personalmente ero favorevole non solo per motivi di ordine pratico, ma anche per un motivo, per così dire, di ordine sentimentale, perchè nei miei anni universitari presso la Facoltà di medicina io ero stato, prima come allievo interno e poi come assistente, in assiduo contatto con il docente che ha dato l'avvio a importantissimi studi in materia di malattie infettive.

La necessità di una cattedra per lo specifico insegnamento di questa materia si era appalesata soprattutto in seguito alla triste esperienza dell'ultima ondata epidemica di poliomielite in Sardegna. Si trattava di colmare una grave lacuna, di creare cioè un istituto che consentisse agli studiosi sardi di poter approfondire lo studio dei nostri problemi patogenetici, e potesse così offrire nuove armi alla scienza nella lotta contro alcune terribili malattie, e in particolar modo contro la poliomielite.

Eliminate alcune riserve che erano affiorate nella prima discussione, la Commissione ha ritenuto, in un secondo tempo, di dover esprimere all'unanimità parere favorevole all'approvazione del disegno di legge. La Commissione si augura, pertanto, che anche il Consiglio voglia, con un suo voto unanime, fare in modo che si crei uno strumento validissimo per tutelare la salute pubblica della Sardegna. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Il disegno di legge in discussione segue un indirizzo che è stato già seguito per la presentazione e l'approvazione di altre leggi regionali che sono oggi operanti. L'indirizzo è quello di rafforzare, migliorare quanto più è possibile

l'insegnamento presso le nostre Facoltà universitarie. Non c'è dubbio infatti che il buon funzionamento delle nostre Università ha un riflesso diretto in tutti gli aspetti della vita isolana, sia che si tratti di preparare dei tecnici particolarmente esperti in determinate materie, sia che si tratti — come in questo caso — di preparare dei medici i quali possano provvedere meglio alla tutela della salute pubblica.

Il campo delle malattie infettive è indubbiamente ancora oggi, nel campo della morbidità e della mortalità, uno dei più importanti. Molto resta ancora da fare, da realizzare in questo campo, perchè se, grazie agli ultimi sviluppi della medicina moderna, si è constatato che la mortalità e la morbidità per malattie infettive sono andate progressivamente riducendosi, ciò sta tuttavia anche a dimostrare che è possibile, proprio in questo settore, operare largamente e con notevole vantaggio per la salute pubblica.

Il disegno di legge in discussione si inserisce nel quadro di quei provvedimenti che noi abbiamo proposto per la tutela della salute delle nostre popolazioni, oltre che per il miglioramento della preparazione dei laureati delle nostre Università. Io sono certo che il Consiglio vorrà accogliere favorevolmente il disegno di legge in esame così come ha accolto nel passato le leggi che sono state presentate per l'aumento del numero delle cattedre universitarie.

Si tratta di interventi legislativi che hanno il merito di conferire particolare significato alla nostra autonomia, perchè stanno ad indicare che anche in quei settori nei quali il nostro compito è particolarmente delicato, la Regione opera con chiarezza di propositi. E' noto che nel campo della pubblica istruzione noi abbiamo una capacità limitata; tuttavia, nel campo universitario, nel campo della scienza, nel campo della cultura, la nostra attività anche se limitata, anche se non fortemente incisiva, ha un rilievo notevole: è stata sempre considerata, infatti, come una dimostrazione della particolare sensibilità dei governi regionali per i problemi intellettuali, che — come nello specifico caso in esame — hanno anche un netto riflesso sulla vita regionale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Unicamente per facilitare il più sollecito corso di questa discussione e consentire che vengano davanti al Consiglio altri provvedimenti di legge altrettanto urgenti — e mi riferisco in particolare a quello concernente la riduzione dei canoni dei terreni adibiti a pascolo — annunzio il voto favorevole del Gruppo sardista a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

DE MAGISTRIS, Segretario ff.:

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Università di Sassari per l'istituzione di un nuovo posto di ruolo per l'insegnamento di « Malattie infettive », presso la Facoltà di medicina e chirurgia.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DE MAGISTRIS, Segretario ff.:

Art. 2

L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare annualmente all'Università di Sassari la somma che verrà determinata in sede di convenzione.

PRESIDENTE. Poichè all'articolo 2 è stato presentato un emendamento nel quale si propone

II LEGISLATURA

CDLVIII SEDUTA

15 MAGGIO 1957

l'unificazione con l'articolo 3, si dia lettura dell'articolo 3.

DE MAGISTRIS, *Segretario ff.*:

Art. 3

La spesa farà carico al capitolo 134 del bilancio per l'esercizio 1957 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'emendamento.

DE MAGISTRIS, *Segretario ff.*:

Emendamento proposto dalla Commissione finanze: «Gli articoli 2 e 3 relativi alla spesa vengono unificati e così modificati: "L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare all'Università di Sassari la somma che verrà determinata, in sede di convenzione, nei limiti dello stanziamento previsto dal capitolo 134 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1957 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Covacivich, segretario della seconda Commissione, per illustrare l'emendamento.

COVACIVICH (D.C.). Rinuncio all'illustrazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento proposto dalla Commissione finanze. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Istituzione di una cattedra convenzionata di interesse regionale presso l'Università di Sassari ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti 40

maggioranza 21
favorevoli 27
contrari 12
nulli 1

(*Il Consiglio approva*).

(*Hanno preso parte alla votazione*: Amicarelli - Asquer - Bagedda - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Canalis - Caput - Cardia - Castaldi - Casu - Cerioni - Cherchi - Corona Loddo Claudia - Costa - Covacivich - Del Rio - De Magistris - Deriu - Fancello - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Ibba - Lonzu - Manca - Marras - Masia - Medda - Melis - Muretti - Nioi - Pernis - Pisano - Sanna - Sassu - Serra - Sotgiu Girolamo - Torrente - Zucca).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, delle botteghe-scuola artigiane, e del maestro artigiano ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti 38
maggioranza 20
favorevoli 32
contrari 6

(*Il Consiglio approva*).

(*Hanno preso parte alla votazione*: Amicarelli - Asquer - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Canalis - Caput - Cardia - Castaldi - Casu - Cerioni - Cherchi - Corona Loddo Claudia - Costa - Covacivich - Del Rio - De Magistris - Deriu - Fancello - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Ibba - Lonzu - Manca - Marras - Masia - Medda - Melis - Muretti - Nioi - Pisano - Sanna - Sassu - Serra - Sotgiu Girolamo - Torrente - Zucca).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione della proposta di legge Cherchi-

Nioi-Torrente sulla riduzione dei canoni dei terreni adibiti a pascolo per l'annata agraria 1956-57 in Sardegna. Da taluni colleghi del Consiglio mi vengono fatte sollecitazioni per l'immediata trattazione di questa proposta di legge; da parte di altri colleghi, invece, mi si chiede di rinviare questa discussione alla seduta pomeridiana, in considerazione dell'impossibilità di esaurire rapidamente l'argomento.

CASU (P.S.d'A.). Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.). Avevo pregato il Presidente di mettere in votazione, visto che siamo in numero legale, la proposta di legge sulla silvicoltura, che è urgentissima, perchè, come è noto, è già in applicazione la legge Bardanzellu alla quale la proposta di legge si riferisce. In diversi centri dell'Isola — come ho avuto modo di dimostrare al Presidente della Giunta — si è già dato inizio ai procedimenti a carico dei contravventori di quelle stesse norme della legge Bardanzellu che noi abbiamo ritenuto di dover modificare.

Data dunque l'urgenza dell'applicazione del nostro intervento legislativo, chiedo che si proceda alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 156 in modo che possa entrare in vigore nel più breve termine di tempo possibile.

PRESIDENTE. La Presidenza, di fronte alle contrastanti richieste degli onorevoli consiglieri, invita il Consiglio a pronunciarsi sulla

proposta dell'onorevole Casu. Chi l'approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non approva la proposta dell'onorevole Casu alzi la mano.

(*E' approvata*).

MELIS (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Prima di darle la parola debbo procedere alla votazione sulla proposta di legge 156 e sul disegno di legge numero 162.

MELIS (P.S.d'A.). Domandiamo che si proceda alla verifica del numero legale.

Verifica del numero legale.

PRESIDENTE. E' pervenuta alla Presidenza una richiesta di verifica del numero legale a firma Melis - Medda - Lonzu - Canalis - Pisano.

Prego i Segretari di verificare se il Consiglio sia in numero legale. (*I Segretari verificano il numero dei consiglieri presenti*).

Non essendovi il numero legale, la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge numero 156 è rinviata ad altra seduta.

I lavori del Consiglio proseguiranno nel pomeriggio alle ore 18.

La seduta è tolta alle ore 13 e 30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1957